

**D.L. 3 marzo 2003, n. 32 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario.**

-----

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2003, n. 52. Decaduto per decorrenza dei termini (comunicato in Gazz. Uff. 5 maggio 2003, n. 102).

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della [Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per una più incisiva repressione degli illeciti nel settore sanitario, la cui recente recrudescenza ha causato grave turbamento e giustificate preoccupazioni nei cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

-----

---

*1. Inosservanza di doveri in materia sanitaria.*

1. L'Autorità amministrativa competente, salvo che il fatto costituisca reato, commina, sulla base anche della sola colpa grave, una sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore nel minimo a 50.000 euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa, ai professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche i quali, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, effettuano prescrizioni, farmaceutiche o diagnostiche, non pertinenti per tipologia o quantità con la patologia di riferimento ovvero in violazione di norme di legge o di regolamento richiedono rimborsi inappropriati, determinano ingiustificati ricoveri ospedalieri o assumono impegni contrattuali e obbligazioni, cagionando danno alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere. Nei casi previsti dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta. È inoltre disposta la confisca amministrativa dei beni e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alla violazione.

2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono individuati gli uffici gestionali competenti alla irrogazione delle sanzioni, nonché le concrete modalità di accertamento delle violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti

tecniche. Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti dell'ottanta per cento, alle regioni nel cui territorio è stato commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla riduzione delle liste d'attesa.

3. Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza, che, valutati gli atti, può disporre la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.

-----

---

**2. Modifiche al [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) e al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541](#).**

1. Il quinto comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), è sostituito dal seguente: «Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.».

2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541](#), sulla pubblicità presso gli operatori sanitari, comporta la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), come modificato dal comma 1.

-----

---

**3. Modifiche all'articolo 640 del codice penale.**

1. All'articolo 640 del codice penale dopo il secondo comma è, inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile.».

-----

---

**4. Attività ispettive.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266](#), con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato presso il Ministero della salute, senza oneri

aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un corpo di specialisti appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero che, anche su segnalazione delle regioni, possono coadiuvare i carabinieri del Comando carabinieri per la sanità nello svolgimento dell'attività di controllo finalizzata al rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza ed il Corpo della guardia di finanza nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno del Servizio sanitario nazionale, nonché nella verifica della corretta rappresentazione dei DRG (*Diagnosis Related Groups*) alle regioni da parte degli ospedali pubblici, accreditati o comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.

-----

---

#### *5. Norme procedurali in materia disciplinare.*

1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ordini e i collegi professionali sanitari provvedono alla modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che, ai sensi dell'articolo 2 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), la durata del procedimento disciplinare non può superare i giorni 60.

-----

---

#### *6. Sanzioni per la violazione del divieto di fumo.*

1. All'articolo 7 della [legge 11 novembre 1975, n. 584](#), come sostituito dal comma 20 dell'articolo 52 della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da euro 25 a euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 500»;

b) al comma 2, le parole: «da euro 200 a euro 2000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 3000».

-----

---

#### *7. Entrata in vigore.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

-----